

Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI

E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA - 2015 - 0001977 del 22/01/2015

Pratica N: Rif. Mittente:_____ A ILVA S.p.A. Trasmessa via PEC ILVA@ILVAPEC.COM

e p.c. ISPRA

Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività ispettive
Trasmessa via PEC
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

A ARPA Puglia
Trasmessa via PEC
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

All'Ufficio di Gabinetto Sede

Alla Commissione AIA-IPPC Trasmessa via e-mail commissioneAIA.ILVA@minambiente.it

OGGETTO:ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014- prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 53233 del 19/12/2014

Facendo seguito all'allegata nota prot. 53233 del 19/12/2014 (DVA-2014-42256 del 23/12/2014), pervenuta dall''Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in relazione agli esiti dei controlli effettuati sull'impianto in oggetto, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto nella stessa nei tempi indicati.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno".

Infine codesta Società è invitata a comunicare tempestivamente alla Scrivente e ad ISPRA informazioni sulle misure adottate per risolvere le inadempienze rilevate nella sopracitata nota.

II Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti Ufficio Mittente: DIVISIONE IV- RIS Sezione AIA Funzionario responsabile: Antonio D. Milillo- milillo.antonio@minambiente.it - 06 5722 5924 DVA-4RI-AIA-III 2015-0009.DOC Renato Grimaldi



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (del Mare — Direzione Generale Valutazioni Ambienta 119 DIC, 2014 05 3 2 3 3

E.prot DVA - 2014 - 0042256 del 23/12/2014

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DVA - DIV. IV Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA aia@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto Via Marche s.n. - 74123 TARANTO prot.procura.taranto@giustiziacert.it



ARPA Puglia - Corso Trieste, 27 - 70126 BARI dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it Dipartimento di Taranto c/o ex Ospedale Testa Contrada Rondinella - 74021 TARANTO dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO:

Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 e Decreto di Riesame prot. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, con avvisi pubblicati in G.U. n.195 del 23 agosto 2011 e n. 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei Comuni di Taranto e Statte. DPCM 14-03-14 (G.U. 8-5-14) Piano delle misure e delle attivita di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla Legge 116 dell'11 agosto 2014.

OGGETTO:

Esito preliminare visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art.29-decies del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i in data 14 e 15 ottobre 2014. Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 14 ottobre al 15 ottobre 2014, secondo quanto disposto nella programmazione per l'anno 2014 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la terza visita ispettiva ordinaria trimestrale presso lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. sito nei comuni di Taranto e Statte (TA). La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento. Inoltre sono state effettuate, a cura di ARPA Puglia, attività di campionamento ed analisi. In particolare nel corso delle verifiche documentali è emerso quanto di seguito riportato.

- Al fine della valutazione dell'efficacia delle procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti, come previsto dal § 9.9 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 967) parte integrante del decreto AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011, si è proceduto a visionare la pratica operativa standard NSPA1012 in relazione all'evento incidentale di sversamento reflui oleosi accaduto in data 18/09/2014 presso il reparto TNA2; è stato verificato che nella medesima pratica operativa, emessa in data 02/03/2010 ed aggiornata in data 18/03/2014 per la gestione dell'impianto trattamento acque, sono descritti, al § 3 "Controllo operativo" ed al § 4 "Monitoraggio", gli interventi generali sull'impianto previsti da parte dell'operatore, senza l'indicazione dei provvedimenti che l'operatore deve eseguire in caso di attivazione degli allarmi; è stato richiesto ad ILVA S.p.A. quale azione preventiva, di integrare nel sistema di gestione ambientale una specifica procedura scritta al fine di prevenire potenziali eventi di sversamento di reflui nei condotti fognari di stabilimento, similari a quello avvenuto in data 18/09/2014; sono stati infine segnalati quali interventi di miglioramento strumentale l'installazione di un misuratore di livelto al decantatore longitudinale n.11 (DRL11), con relativo allarme visivo e sonoro, oltre all'implementazione dell'allarme sonoro per il malfunzionamento valvole, come ad esempio quelle rimaste aperte o parzialmente aperte durante il citato evento del 18/09/2014.
- In relazione all'indisponibilità dei dati di umidità dei fumi dal 01/07/2014 all'11/07/2014 sul punto di emissione in atmosfera E314, depolverazione secondaria linea D, comunicata da ILVA S.p.A. con nota prot. DIR 288 del 07/07/2014, è stata verificata la mancata attivazione di misure sostitutive ai sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni in caso di blocce della strumentazione superiore a 72 ore, in osservanza a quanto previsto dal § 9.2 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC pag.165) parte



integrante del decreto DVA-DEC-450 del 04/08/2011 e dalle relative modalità di attuazione dei PMC indicate da ISPRA con nota prot.18712 del 01/06/2011 punto F, che prevedono l'esecuzione di almeno 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, per i parametri di normalizzazione quali ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua, dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa.

Nel corso dei sopralluoghi svolti il giorno 15 ottobre 2014, anche in concomitanza al monitoraggio del punto di scarico SF2 come da verbale ARPA Puglia di campionamento n.1428/14 del 15/10/2014, è emerso quanto segue:

- in relazione alla metodica di campionamento adottata per il monitoraggio giornaliero del parametro idrocarburi totali, ai sensi della prescrizione della tabella 114 "Inquinanti monitorati - Scarichi di natura industriale" del § 4.1 "Monitoraggio degli scarichi idrici" del PMC (pag.110) e della tabella 119 "Modalità di monitoraggio e metodi di analisi delle acque di scarico" del § 7.3 del PMC (pag. 156), parte integrante del decreto DVA-DEC-450 del 04/08/2011, anche in relazione all'evento incidentale di sversamento reflui oleosi avvenuto in data 18/09/2014 ed ad altri episodi similari trascorsi, è stato verificato che il controllo del gestore al punto di scarico SF2 viene effettuato tramite autocampionatore fisso sul punto di scarico; il campionamento dell'acqua nel canale avviene ad una profondità di circa 90 cm tramite la tubazione di pescaggio della pompa del medesimo autocampionatore; tale profondità di prelievo non risulta rappresentativa per la caratterizzazione del parametro idrocarburi totali; infatti il metodo APAT-IRSA CNR 5160 al § 4 "Campionamento e conservazione del campione" segnala : "Una particolare attenzione richiede la tecnica di prelievo di campioni di acqua, a causa del fatto che le sostanze oleose si presentano nei corpi idrici sotto forma di film superficiale o di goccioline. Dal punto di vista pratico un prelievo omogeneo può essere effettuato: con la stessa bottiglia di raccolta nel caso di scarichi effettuati per caduta da apposite tubazioni; con l'uso di un dispositivo capace di raccogliere una sezione trasversale completa dello scarico";
- in relazione alla modalità di gestione dei rifiuti come previsto al § 9.6.2 del PIC (pag.944) e al § 5.2.2 (pag.125) del PMC, parte integrante del decreto DVA-DEC-450 del 04/08/2011, è stato constatato che la movimentazione dei rifiuti non avveniva in condizioni di sicurezza in quanto nella movimentazione dei big-bag e nell'accatastamento degli stessi avveniva in modalità non corretta, senza utilizzare le apposite maniglie dei big-bag con possibile schiacciamento e perforazione dei sacchi; in tale occasione, anche in considerazione del fatto che i big bag contenevano imballaggi di mattoni refrattari, non è stato verificato tramite l'ispezione visiva alcun danno alle matrici ambientali interessate o ai big-bag tali da alterare le caratteristiche chimico fisiche del rifiuto. Ritenendo che la problematica rilevata afferisce maggiormente agli aspetti di utilizzo delle attrezzature di lavoro, è stato comunque richiesto di acquisire evidenza dell'avvenuta effettuazione dei corsi di addestramento per il personale che effettua la movimentazione dei rifiuti.

In relazione alle circostanze sopra descritte, il gestore ha evidenziato:

- di riservarsi di valutare la fattibilità degli interventi di miglioramento strumentale presso il reparto TNA2, pur avendo già inoltrato informazioni con nota DIR 407 del 09/10/2014;
- di considerare utili ai fini del computo delle emissioni massiche le ore di blocco della strumentazione di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera come quello avvenuto dal 01/07/2014 all'11/07/2014 sul punto di emissione E314 depolverazione secondaria linea D;
- che la metodologia APAT IRSA indica una profondità di campionamento diversa da quella superficiale e che la profondità di prelievo del campionatore automatico deriva anche dalla variabilità del livello dell'acqua nel canale di scarico;
- che i big-bag movimentati, contenenti imballaggi, si trovavano in una zona di produzione del rifiuto per essere poi ubicati nell'area di deposito temporaneo di acciaieria; che la movimentazione dei big-bag avveniva da parte di personale ILVA S.p.A., mentre la raccolta degli imballaggi è stata effettuata dalla ditta incaricata di montare i refrattari.

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti "verbali di esecuzione visita ispettiva ordinaria", in tre originali, in contestuale con ILVA S.p.A. e ARPA Puglia che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale.

Nel corso dell'ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. In allegato 1 alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione.

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore con note ILVA S.p.A. prot. DIR



420 del 21/10/2014, DIR 422 del 24/10/2014, DIR 460 del 17/11/2014, alla valutazione degli esiti degli accertamenti analitici trasmessi da ARPA Puglia con nota prot. 67774 del 04/12/2014 acquisita da ISPRA al prot.51581 del 10/12/2014 (Allegato 2) e all'interlocuzione con gli uffici di ARPA Puglia.

E' stato quindi verificato quanto di seguito riportato.

- In base al rapporto di prova ARPA Puglia n.3340-2014 Rev.0 del 18/11/2014, le analisi del campione di acque reflue industriali relativo allo scarico finale del Secondo Canale di scarico, codificato con sigla SF2, rilevano il superamento dei limiti riferiti a scarico in acque superficiali, indicati in tabella 3 Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il parametro fluoruri avendo riscontrato un valore pari a 8,6 mg/l (+/- 2 mg/l) rispetto al valore limite emissivo (VLE) prescritto di 6 mg/l.
- Sulla base del rapporto di prova ARPA Puglia n.3329-2014 Rev.0 del 18/11/2014, le analisi del campione di acque reflue industriali relativo allo scarico purziale impianto di trattamento biologico delle acque derivanti dal trattamento del gas di cokeria, codificato con sigla 1AI, rilevano il superamento ai soli fini conoscitivi per i parametri pH e selenio dei valori indicati in tabella 3 Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., riferiti a scarico in acque superficiali; per tale criticità si rimanda all'attuazione della prescrizione UA11 del Piano Ambientale approvato con DPCM 14/03/2014 nella parte III relativa alle ulteriori azioni per garantire la conformità alle prescrizioni di legge e all'AIA.
- A seguito dello slittamento delle opere indicate nel crono programma di cui alla nota ILVA DIR 424/2013 del 20/11/2013, come documentato nel nuovo crono programma riportato in allegato n.10 alla nota ILVA DIR 460 del 17/11/2014 di riscontro alle richieste formulate durante la vista ispettiva, risultano non essere state esplicitate le modalità di gestione delle acque nel periodo transitorio, in relazione al contenimento delle acque di bagnatura nell'area IRF, fino alla conclusione degli interventi previsti per il mese di luglio 2016; il gestore, nel testo della citata nota DIR 460, si esprime solo in merito alle acque provenienti dalla bagnatura delle paiole senza far alcun riferimento alle modalità di gestione delle acque di bagnatura della scoria in maturazione presso la zona stralciata dalle aree di coltivazione della ex cava di calcare Mater Gratiae; in merito alla mancata attuazione delle misure indicate nel citato crono programma di cui alla nota ILVA S.p.A. DIR 424/2013 del 20/11/2013, si ribadiscono le considerazioni già evidenziate nella nota ISPRA prot.37866 del 25/09/2013, segnalando che allo stato attuale non sono presenti sistemi di regimazione delle acque e che pertanto la gestione del rifiuto/sottoprodotto non avviene secondo lo stato dell'arte e conformemente alle necessarie autorizzazioni; gli interventi di regimazione infatti sono necessari e previsti da normativa, qualunque sia la classificazione del materiale ai fini di migliorare la tutela ambientale al fine di limitare/evitare impatti sull'ambiente.
- Le attività di deferrizzazione della scoria in essere presso l'IRF, non essendo stati ultimati gli interventi di cui al punto precedente, non possono essere considerate valide ai fini del rispetto delle condizioni previste dal decreto autorizzativo in riferimento. La prosecuzione delle attività di gestione della scoria presso l'IRF per deferrizzazione e presso l'area di cava per maturazione, pertanto, in assenza della realizzazione (anche per fasi o aree successive), degli interventi, è configurabile come gestione non autorizza di rifiuto. Si rimette a Codesta Autorità Competente l'eventuale valutazione in merito alla considerazione dell'attività di deferrizzazione eseguita presso l'IRF come normale pratica industriale, nell'ipotesi di dover considerare la produzione di un sottoprodotto.

Ad esito delle suddette attività, anche per effetto dei criteri indicati nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA 35482 del 31/10/2014, acquisita in ISPRA al protocollo n.41151 del 04/11/2014, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Puglia, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) inadeguata modalità per la prevenzione di eventi incidentali, in occasione dell'evento del 18/09/2014 di sversamento reflui oleosi dall'impianto di trattamento delle acque del Reparto TNA2, riscontrato nella pratica operativa standard N5PA1012, risultata priva dell'indicazione dei provvedimenti che l'operatore addetto all'impianto deve eseguire in caso di attivazione degli allarmi, al fine di ottemperare a quanto prescritto dal terzo capoverso § 9.9 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag.967) parte integrante decreto AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011;
- 2) mancata attivazione, dal 01/07/2014 all'11/07/2014, sul punto di emissione in atmosfera E314 depolverazione secondaria linea D, di misure sostitutive ai sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni in atmosfera in caso di blocco della strumentazione superiore a 72 ore, in osservanza a quanto previsto dal § 9.2 del PMC (pag.165) parte integrante del decreto AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011 e dalle relative modalità di attuazione dei PMC, indicate da ISPRA a tutti i gestori di AIA statali con



nota prot.18712 del 01/06/2011 punto F, che prevedono l'esecuzione di almeno 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, anche per i parametri di normalizzazione quali ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua, dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa;

- 3) superamento del valore limite emissivo (VLE) in acqua sul punto di scarico autorizzato del Secondo Canale SF2, rispetto al VLE indicato per il parametro fluoruri nell'Allegato 5 della parte terza, Tab. 3 del D.Lgs. 152/06, riferito a scarico in acque superficiali, come prescritto al § 9.4 Emissioni in acqua §9.4.2. Prescrizioni generali (pag.924) del PIC nonché in tabella 114 del PMC (pag.110), parti integranti del decreto AIA prot.DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011;
- 4) mancata adozione di idonee procedure e relative pratiche operative finalizzate a limitare/evitare impatti sull'ambiente durante il periodo transitorio nell'area IRF fino alla conclusione degli interventi prevista per il mese di luglio 2016, in violazione del § 9.6.1. Gestione dei rifiuti prodotti (PIC pag.944) che prevede "che la gestione dei rifiuti in ogni fase (raccolta, trasporto, deposito, stoccaggio, smaltimento) avvenga secondo lo stato dell'arte e conformemente alla normativa sul rifiuti, e conseguenti necessarie autorizzazioni, al fine di limitare/evitare impatti sull'ambiente", come ad esempio l'adozione di idonee pratiche di regimazione e di gestione delle acque, previste dal § 9.4.13.1 (PIC pag. 939, parte integrante del decreto AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011), relativamente all'impiego di acqua per il raffreddamento e l'inumidimento dei cumuli di scorie depositate nelle aree IRF.
- 5) gestione non autorizzata di rifiuti relativamente alle attività di deferrizzazione della scoria eseguite presso l'IRF, in assenza di completamento, anche per fasi o aree successive, degli interventi previsti al § 4.13.2 "Interventi di adeguamento" (PIC tabella 28 pag.169, parte integrante del decreto AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011) e al § 4.13.3 "Configurazione post-interventi Fase 9.3 Ripresa materie prime" (PIC pag.177, parte integrante del decreto 4 AIA n.DVA-DEC-450 del 04/08/2011).

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro quindici giorni dalla data di ricezione della diffida e comunque entro i tempi tecnici strettamente necessari:

- a) trasmetta per posta elettronica certificata sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto:
 - revisione aggiornata della pratica operativa standard N5PA1012, con descrizione dei provvedimenti che l'operatore addetto all'impianto di trattamento delle acque del Reparto TNA2 deve eseguire in caso di attivazione degli allarmi;
 - valutazione di fattibilità, con eventuale crono programma, per l'installazione di un misuratore di livello al decantatore longitudinale n.11 (DRL11), con relativo allarme visivo e sonoro, oltre all'implementazione di allarmi sonori per la segnalazione dei malfunzionamenti delle valvole di manovra dell'impianto; in alternativa a quanto rappresentato dagli Enti di Controllo il gestore potrà proporre sistemi equivalenti;
- b) effettui misure sostitutive ai sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni in atmosfera in caso di blocco della strumentazione superiore a 72 ore anche per i parametri di normalizzazione secondo le modalità indicate nella nota ISPRA prot.18712 del 01/06/2011 punto F e trasmetta per posta elettronica certificata sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto copia della procedura di attuazione delle modalità attuative indicate;
- c) trasmetta per posta elettronica certificata sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto:
 - specifica relazione in merito al superamento del valor limite per il parametro fluoruro riscontrato allo scarico SF2, nel contesto delle condizioni di funzionamento dei possibili contributi degli impianti di trattamento;
 - descrizione delle procedure e delle modalità di gestione degli impianti di trattamento al fine di prevenire possibili superamenti della concentrazione limite per il parametro fluoruro;
- d) effettui specifica campagna bimestrale con campionamenti settimanali di caratterizzazione per la determinazione del fluoruro nelle acque presso il punto di campionamento del Secondo Canale di scarico SF2;
- e) comunichi preventivamente, con qualche giorno di anticipo o con apposito piano di campionamenti, sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto, le date di effettuazione dei campionamenti di cui al punto d), per consentire la supervisione dei monitoraggi e le eventuali verifiche in contradditorio da parte di ARPA Puglia;



f) adotti idonee procedure e relative pratiche operative e gestionali finalizzate alla regimazione delle acque di tutta l'area IRF, in relazione a quanto indicato nel sopra indicato § 9.4.13.1 (PIC pagg. 939-940) relativamente all'impiego di acqua per il raffreddamento e l'inumidimento dei cumuli di scorie depositate nelle aree IRF, al fine di limitare/evitare impatti sull'ambiente durante il periodo transitorio nell'area IRF fino alla conclusione degli interventi strutturali previsti, trasmettendo per posta elettronica certificata sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto copia delle medesime procedure e relative pratiche operative e gestionali nel periodo transitorio.

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno. Si ribadisce, invece, il perdurare della violazione segnalata al predetto punto 5, già comunicata da ISPRA con nota prot. 37866 del 25/09/2013 oltre ad altra nota inviata da ARPA Puglia all'Autorità Giudiziaria in data 23/06/2014, per cui lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, propone la diffida dal proseguimento di tale attività ove gli interventi sopra indicati (lettera f) non siano stati realizzati e propone altresì la fissazione di una data certa per il completamento degli interventi di cui alla precedente diffida prot.DVA-2013-23937 del 21/10/2013.

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore e dei risultati degli accertamenti analitici eseguiti da ARPA Puglia.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-quattuordecies del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-quattuordecies, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA elencate ai sopracitati punti 1 e 2.

Relativamente alle inosservanze, di cui ai sopra citati punti 3, 4 e 5, in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-quattuordecies, in concorso per il punto 5 al regime sanzionatorio di cui all'articolo 256 del D.Lgs.152/06, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Taranto quale ipotesi di reato, segnalando che la redazione della presente informativa è stata effettuata in coordinamento con gli ispettori di ISPRA Fabio Ferranti, Cesidio Mignini e Antonino Letizia, ed è condivisa da ARPA Puglia.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE
II Responsabile

Allegati:

All.1 - Verbale di inizio/esecuzione/chiusura visita ispettiva (35 pazine)

All.2 - Nota ARPA Puglia prot.67774 del 04/12/14 acquisita da ISPRA al prot.51581 del 10/12/2014 (11 pagine)

Pec Direzione

Da:

protocollo. is pra@ispra.legal mail. it

Inviato:

venerdì 19 dicembre 2014 12:34

A:

aia@pec.minambiente.it; prot.procura.taranto@giustiziacert.it;

Oggetto:

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it; dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it ESITO PRELIMINARE VISITA ISPETTIVA ORDINARIA EFFETTUAUA SENSI ART 2P

DECIES DLGS 152/2006 - DATA 14-15/10/2014 ACCERTAMENTO VIOLAZIONI

PROPOSTA DIFFIDA - FIRMA PINI (iride) 312412[/iride] [prot]2014/53233[/prot]

Allegati:

_00429294-0.pdf; _VERBALI NOTA ARPA Puglia_zip_00429297-0.zip; datiiride.xml

Protocollo n. 53233 del 19/12/2014 Oggetto: ESITO PRELIMINARE VISITA ISPETTIVA ORDINARIA EFFETTUAUA SENSI ART 2P DECIES DLGS 152/2006 - DATA

14-15/10/2014 ACCERTAMENTO VIOLAZIONI PROPOSTA DIFFIDA - FIRMA PINI

Origine: PARTENZA Destinatari, MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO E MARE, ARPA PUGLIA, PROCURA

REPUBBLICA TARANTO, ARPA PUGLIA